

Articolo 3

Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio del Parco Naturale Regionale "Lama Balice" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
 - a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
 - b) esercitare l'attività venatoria; sono consentiti, previa autorizzazione del Comitato Tecnico, di cui all'art. 9 della presente legge, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
 - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
 - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente interessato. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente interessato;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - j) costruire nuove strade o parcheggi ed ampliare le strade esistenti, se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 12 è fatto divieto di:
 - a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati, come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
 - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
 - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari.

3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 12, l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della

Regione Puglia, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2. lettera a) solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Potranno inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento Aziendale redatto a norma del reg. CEE 1257/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione dell'area naturale protetta mediante l'uso di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area.
5. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) dell'articolo 3, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380.
6. In tutti i casi dovranno comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.
7. Sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive.
8. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici.

Articolo 4

Gestione

1. Ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. n. 267/2000 e dell'art. 9 della L. R. 19/97 la gestione del Parco naturale regionale "Lama Balice" è affidata ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari, che, a tal fine, stipulano una convenzione.
2. La convenzione ha come scopo l'organizzazione della gestione amministrativa e tecnica del Parco secondo quanto previsto dalla L. R. n. 19/97 e dalla presente legge.
3. La convenzione viene deliberata dai Consigli Comunali di Bari e Bitonto e dal Consiglio Provinciale e sottoscritta entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.